



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta Penale

composta dai signori magistrati:

Dott. Antonio S. Agrò	<i>presidente</i>
Dott. Giovanni Conti	<i>consigliere</i>
Dott. Vincenzo Rotundo	<i>consigliere</i>
Dott. Giacomo Paoloni	<i>consigliere</i>
Dott. Giorgio Fidelbo	<i>consigliere</i>

ha pronunciato la seguente


S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da **MIRON Dina**, nata a Sevirova (Repubblica Moldova) il 02/05/1967, avverso la sentenza in data 11/07/2011 dalla Corte di Appello di Torino; esaminati gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni; udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Alfredo Montagna, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto e diritto

1.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Torino ha dichiarato sussistenti le condizioni di legge per l'accoglimento della richiesta di estradizione avanzata per finalità processuali dal Governo della Repubblica di Moldova nei confronti della cittadina moldava Dina Miron, in atto sottoposta -ai sensi degli artt. 714 e 716 co. 4 c.p.p.- alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g. (arresto di p.g. ex art. 716 c.p.p. avvenuto ad Asti il 4.3.2011, convalidato e seguito dalla applicazione della misura cautelare carceraria, poi sostituita con la meno afflittiva misura di cui all'art. 282 c.p.p.).

La richiesta di estradizione, inviata per via diplomatica dal Governo moldavo, in conformità alla Convenzione europea di estradizione (Parigi 13.12.1957) ratificata dall'Italia con L. 30.1.1963 n. 300, afferisce ad esigenze di cautela processuale (richiedenti la presenza dell'indagata per l'instaurazione del processo di merito) e riguarda l'accusa per un reato di truffa, aggravato perché commesso "su grandissima scala" (cioè in danno di un numero elevato di persone), contestandosi alla Miron di avere, a fine di ingiusto profitto, indotto -negli anni 2007 e 2008- numerosi connazionali



(quindici persone offese) a consegnarle somme di denaro (per un complessivo importo di euro 9.500,00), raggirandoli con il pretesto di far loro ottenere dei contratti di lavoro in Italia. Accusa divenuta oggetto di una ordinanza cautelare e di coevo mandato di arresto emessi il 5.5.2009 dal Tribunale moldavo di Floresti e dal giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, con i quali è stata disposta l'applicazione nei confronti di Dina Miron della misura della custodia cautelare in carcere "per la durata di trenta giorni dalla data del fermo". Ordinanza e mandato di arresto seguiti dall'ordinanza di "messa sotto accusa" dell'indagata adottata il 18.3.2011 dal Procuratore della Repubblica del distretto di Floresti. Provvedimenti giudiziari, tutti, in rapporto ai quali il Governo moldavo invoca la consegna della cittadina moldava.

La Corte di Appello di Torino ha affermato la sussistenza delle condizioni legittimanti l'extradizione processuale verso la Repubblica di Moldova della Miron in base ai seguenti congiunti rilievi: *a)* la Miron, compiutamente identificata, non è accusata di reati politici, militari, fiscali, né si profilano circostanze che facciano temere o ipotizzare persecuzioni per motivi di discriminazione razziale o religiosa ovvero atti e trattamenti lesivi di diritti fondamentali della persona; *b)* il reato continuato attribuito alla estradanda, per il quale è ricercata dall'autorità giudiziaria del suo Paese di origine, riveste univoca connotazione di reato comune contro il patrimonio; *c)* il fatto reato oggetto della domanda estradizionale è assistito dal requisito della doppia incriminazione (art. 2 L. 300/1963), trattandosi di fatto penalmente apprezzabile e punibile anche per la legislazione italiana come truffa aggravata plurima, non attinto da prescrizione; *d)* la domanda è surrogata da atti giudiziari moldavi idoneamente descrittivi delle fonti di prova (gravi indizi di colpevolezza raccolti nei confronti della Miron), costituite dalle concordanti dichiarazioni delle persone offese.

Avuto riguardo alle notazioni critiche enunciate in una memoria della difesa della consegnanda del 6.7.2011, la stessa Corte territoriale ha, poi, evidenziato -da un lato- i limiti della verifica di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti di una richiesta estradizionale per fini processuali disciplinata dalla citata convenzione europea di estradizione del 1957, verifica circoscritta alla rilevata indicazione degli indizi offerta dai documenti allegati dallo Stato richiedente. Documenti che nel caso di specie forniscono adeguata enunciazione della gravità degli indizi raccolti a carico della estradanda. Da un altro lato la stessa Corte ha escluso la ravvisabilità di cause ostative alla consegna sussumibili nell'art. 705 -co. 2, lett. c)- c.p.p., osservando come le condanne inflitte dalla C.E.D.U. alla Moldova per lacune del sistema carcerario nazionale attengano a casi specifici e individuali, non riferibili ad un peculiare regime normativo o a determinate scelte istituzionali delle autorità governative moldave.

2.- Avverso la sentenza favorevole all'extradizione ha interposto personalmente ricorso per cassazione la consegnanda Dina Miron, deducendo i due motivi di censura per violazione di legge e carenza di motivazione di seguito riassunti.

1. Mancata verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

La Corte di Appello ha erroneamente ritenuto esistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico della Miron. E' vero che la prevalente giurisprudenza di legittimità ritiene che in presenza di un rapporto estradizionale regolato da specifica convenzione, come quella europea del 1957, la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza deve presumersi sulla base della documentazione dello Stato richiedente

prevista dalla stessa convenzione (art. 12 L. 30.1.1963 n. 300). Ma la stessa Corte di Cassazione ha pure statuito che anche in tali casi il giudice della consegna non deve limitarsi ad un mero controllo formale degli atti, dovendo accertare se i documenti trasmessi a corredo della domanda di estradizione indichino le ragioni per cui l'autorità giudiziaria estera ritiene fondata l'ipotesi accusatoria attribuita al soggetto richiesto (così Cass. Sez. 6, 21.5.2008 n. 30896, Dosti, rv. 240498).

Nel caso concernente la Miron dagli atti moldavi non emerge la descrizione di fatti o circostanze particolari che avvalorino il profilarsi di gravi indizi di colpevolezza nei confronti della donna. La documentazione reca esplicito richiamo alle sole dichiarazioni delle persone offese senza indicare ulteriori fonti di prova. Ciò è tanto più rilevante, quando si consideri che la Miron è entrata in Italia nel 2005, quindi in epoca precedente quella in cui si assume abbia commesso il reato di truffa che le viene attribuito a fini estradizionali. Non senza tacere, altresì, la discrepanza rilevabile in ordine allo stesso tipo di reato che si contesta alla donna: l'ordinanza di messa in stato di accusa reca riferimento all'art. 190 co. 5 c.p. moldavo, mentre l'ordinanza applicativa della custodia cautelare carceraria indica l'art. 195 co. 2 c.p. moldavo.

~~2. Sussistenza della situazione ostativa alla consegna di cui all'art. 705 co. 2, lett. c), c.p.p. (trattamenti carcerari contrari alla dignità della persona: art. 698 co. 1 c.p.p).~~

La Corte di Appello ha sottovalutato i rilievi sulla carenza di garanzie che nella Repubblica di Moldova non sia in vigore un regime detentivo che violi i diritti fondamentali della persona. Al riguardo non possono ignorarsi le numerose decisioni della CEDU con cui lo Stato moldavo è stato condannato per la ripetuta violazione dell'art. 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (l'ultima condanna è recente e risale al febbraio 2011). A ciò si uniscono gli allarmanti rapporti del comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT), dai quali emergono situazioni di diffusa violenza nelle carceri moldave, *"tanto da indurre il Governo a intraprendere programmi volti a ridurre tali fenomeni"*. Le condanne della CEDU non possono considerarsi come pronunce relative soltanto a casi specifici e particolari, poiché denotano un generale negativo *"atteggiamento dello Stato moldavo in merito alla condizione della vita carceraria"* in quel Paese.

3.- Il ricorso di Dina Miron deve essere dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza delle illustrate censure.

Le doglianze della ricorrente sono destituite di specificità, perché non costituiscono altro che la pedissequa ed acritica riproduzione dei rilievi espressi con la memoria difensiva depositata nel giudizio di consegna, prese in esame e disattese dalla Corte subalpina con motivazione esauriente e giuridicamente corretta.

Manifesta è, in ogni caso, l'infondatezza delle medesime censure.

1. Correttamente la Corte di Appello ha valutato la sufficienza e concordanza dei dati indiziari raccolti nel corso delle indagini svolte in Moldova nei confronti della Miron in ordine al reato di truffa ascritte. Reato che, per sue intrinseche caratteristiche strutturali, non può che essere ricostruito in prevalente se non esclusiva misura in base alle testimonianze delle persone offese, rimaste vittime dei raggiri attuati dalla Miron per far loro credere di poter conseguire validi contratti di lavoro per raggiungere l'Italia. In tale ottica i giudici della consegna si sono uniformati alla stabile giurisprudenza di legittimità, secondo cui la verifica di sussistenza e l'apprezzamento

dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'estraddando ovvero la fondatezza del merito delle accuse che gli sono mosse nello Stato richiedente sono necessari soltanto in assenza di una convenzione di estradizione tra l'Italia e lo Stato richiedente ovvero se detta convenzione espressamente subordini l'extradizione alla ridetta verifica. Ciò che deve senz'altro escludersi alla stregua delle regole dettate nel caso di specie dall'applicata convenzione europea di estradizione del 1957, ratificata sia dall'Italia che dalla Repubblica Moldova ed in nome della quale quest'ultimo Stato ha sollecitato la consegna della prevenuta.

In vero nessuna analisi è esperibile in ordine alla effettiva ricorrenza e gravità degli indizi di colpevolezza ovvero alla concludenza degli elementi di prova fondanti le accuse mosse al cittadino straniero estradando, quando si proceda in base ad una convenzione internazionale di estradizione e in base -dunque- alla presunzione pattizia di reciproco riconoscimento della fondatezza dei dati di prova determinanti la consegna. In tal caso l'autorità giudiziaria richiesta ha soltanto l'onere di verificare la regolarità del titolo custodiale integrante la domanda estradizionale e l'identità fisica dell'estraddando. Tali verifiche sono state svolte dalla Corte di Appello, puntualmente adempiendo ai dettami della giurisprudenza di legittimità richiamata dalla ricorrente (Cass. Sez. 6, 21.5.2008 n. 30896, Dosti, rv. 240498; Cass. Sez. 6, 10.10.2008 n. 40283, Meta Denis, rv. 241516). Del resto un diverso tipo di controllo, per dir così sostanziale, sulla concretezza probatoria dei gravi indizi di colpevolezza si tradurrebbe in un non consentito e abnorme giudizio di verosimile colpevolezza e, quindi, in un anomalo giudizio di merito sulla regiudicanda estera. La delibazione cui è chiamata, quale giudice della consegna, la competente Corte di Appello non può discostarsi da un controllo, quale quello correttamente compiuto dalla sentenza impugnata, racchiuso nella constatazione che i documenti giudiziari esteri allegati a sostegno della richiesta estradizionale risultino in concreto idonei ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l'esistenza di specifici elementi probatori o indiziari a carico dell'estraddando (cfr., da ultimo: Cass. Sez. 6, 22.1.2010 n. 8609, Maksymenko, rv. 246173; Cass. Sez. 6, 19.4.2011 n. 16287, Xhatolli, rv. 249648).

Nessuna discrasia è ravvisabile tra le indicazioni normative degli atti giudiziari moldavi integranti la domanda estradizionale, dal momento che -alla luce della trascrizione degli articoli del codice penale moldavo interessanti la procedura estradizionale della Miron- viene in rilievo soltanto l'art. 195 co. 2 c.p. moldavo, che individua la specifica fattispecie incriminatrice della truffa aggravata contestata alla estradanda, il riferimento dell'ordinanza di messa sotto accusa del Procuratore della Repubblica moldavo, in cui pure si chiarisce che si procede per truffa aggravata, all'art. 190 co. 5 c.p. moldavo è un mero e irrilevante refuso grafico (l'art. 190, a tacer d'altro, è formato da due soli capoversi).

2. Del pari destituito di serio pregio è il motivo di ricorso sulla ravvisabilità di situazioni ostative alla consegna della Miron in ragione del peculiare afflittivo carattere del sistema carcerario moldavo, lesivo di diritti fondamentali della persona.

Per un verso la Corte di Appello di Torino ha deliberato in senso favorevole all'extradizione di Dina Miron, mettendo in luce come dalla complessiva documentazione allegata a corredo della domanda estradizionale non emerga alcun concreto elemento che avvalorì il dubbio dello svolgimento di un processo "non giusto" (nei termini di cui al novellato art. 111 Cost.) da parte dell'autorità giudiziaria moldava

nei confronti dell'estradata, altresì evidenziando che la misura coercitiva disposta dall'autorità giudiziaria moldava a carico della Miron ha espresa natura temporanea (trenta giorni), in quanto finalizzata unicamente ad assicurare la presenza della donna davanti al Tribunale chiamata a giudicarla. Per altro verso la Corte subalpina ha correttamente rilevato l'impossibilità -al fine di delineare un complessivo contesto di disumanità o malgoverno dell'intero sistema carcerario moldavo- di generalizzare le condanne pur riportate dallo Stato moldavo in sede CEDU per episodi di carenza di igiene, di sovraffollamento e di scarsità di cibo verificatisi nelle carceri moldave.

Al riguardo è opportuno osservare che l'esame degli atti estradizionali concernenti la Miron non autorizza a supporre che la stessa possa essere sottoposta in Moldova a trattamenti carcerari irrispettosi dei diritti fondamentali dell'individuo, tanto più quando si osservi che la Repubblica di Moldova ha aderito fin dal 1997 alla convenzione europea di estradizione. Evenienza indicativa dell'adeguamento del sistema processuale e penitenziario di quel Paese ai principi ispiratori degli ordinamenti democratici degli altri Paesi europei aderenti alla convenzione. Particolare rilievo assume, non a caso, una recente decisione di questa Corte regolatrice che, in una procedura di estradizione finalizzata al giudizio di merito attivata proprio dalla Repubblica di Moldova, ha esplicitamente escluso la ravvisabilità per quel Paese di concreti profili ostativi alla consegna riconducibili nella previsione di cui al combinato disposto degli artt. 698 e 705 c.p.p. (Cass. Sez. 6, 5.2.2008 n. 15626, Usurelu, rv. 239672).

Alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione segue *ope legis* la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, che si reputa equo stabilire in misura di euro 1.000,00 (mille), in favore della cassa delle ammende. La cancelleria curerà gli incombeni di comunicazione al Guardasigilli previsti dall'art. 203 disp. att. cpp.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.

Roma, 7 novembre 2011

Il consigliere estensore
Giacomo Paoloni



Il Presidente
Antonio Stefano Agò

